



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 189 DEL 06/07/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO SPOSTAMENTO AREA MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DI VITTORIO AREA COMPRESA TRA L'EDIFICIO AUSL E LA SEDE MUNICIPALE IL GIORNO 19 LUGLIO 2021 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Gaibari Gabriel (acquisita al Prot.Unione n.12940 del 16/06/2021) in qualità di Presidente della Proloco di Zola Predosa con sede legale a Zola Predosa via Degli Albergati,2 per lo svolgimento della Fiera di Zola Predosa 2021 nelle vie Risorgimento, Mameli, P.zza di Vittorio, Viale della Repubblica in territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 14 Luglio 2021 al giorno 20 Luglio 2021;

Considerato che in data Lunedì' 19 Luglio 2021, giorno di svolgimento del mercato settimanale del Comune di Zola Predosa , la piazza del mercato è ancora interessata dall'occupazione delle strutture a servizio della manifestazione della Fiera di Zola;

Ritenuto opportuno consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'amministrazione Comunale in accordo con i commercianti ambulanti ;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Zola Predosa approvato con delibera consiliare n.18 del 24/03/2021;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 19 LUGLIO 2021 , nelle pubblica **P.zza di Vittorio territorio Comunale di Zola Predosa** l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni con eccezione dei mezzi degli operatori del mercato e mezzi di soccorso :

1. Istituzione del divieto di transito veicolare;
2. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- La segnaletica utilizzata deve essere quella conforme a quanto previsto dal D.lgs. 30/04/1992 n.495 e Relativo Regolamento di esecuzione.
 - La segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto deve essere occultata e ripristinata al termine della manifestazione.
 - all'ufficio Tecnico Edilizia Pubblica manutenzione strade del comune di Zola Predosa l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea; la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativi alla sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.
 - Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
 - Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.
 - Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso
- L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.*
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808 o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
 - Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
Dott.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)